Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di **Tagliacozzo (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la medesima Sezione ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di Tagliacozzo (AQ) - 6.866 abitanti - acquisita mediante il sistema applicativo Con.Te in data 31 gennaio 2020, protocollo n. 1.178;

vista l'ordinanza del 23 febbraio 2021, n. 6/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Luigi Di Marco;

FATTO E DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'articolo 7,

comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'articolo 148-*bis*, significativamente intitolato: "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'articolo 148-*bis*, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del

debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte costituzionale n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli articoli 81, 119 e 120 della Costituzione. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3, del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2018 del Comune di Tagliacozzo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e anomalie gestionali, e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio ha

focalizzato l'attenzione sul risultato di amministrazione, sulla gestione di parte corrente, sulla gestione della liquidità, nonché sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

3. In via preliminare si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto 2018 con deliberazione n. 30 del 4 giugno 2019, oltre i termini fissati dal legislatore. Trattasi di criticità già rilevata dalla Sezione con deliberazione n. 221/2020/PRSE del 17 settembre 2020, in sede di esame dei rendiconti di gestione 2016 e 2017.

A riguardo si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; ritardi notevoli nell'approvazione costituiscono sintomo di difficoltà nell'applicazione corretta della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

4. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo, pari a euro 1.729.595,72, in lieve diminuzione (- 10,36%) rispetto all'esercizio precedente (euro 1.929.556,72).

	Esercizio 2018
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	**1.924.328,15**
Riscossioni	7.069.603,28
Pagamenti	6.976.325,59
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	**2.017.605,84**
Residui attivi	3.511.997,62
Residui passivi	2.936.263,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	134.893,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	728.850,82
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	**1.729.595,72**

PARTE ACCANTONATA	**1.186.294,00**
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	*944.197,00*
Fondo perdite società partecipate	*45.000,00*
Fondo contenzioso	*123.735,00*
Altri accantonamenti	*73.362,00*
PARTE VINCOLATA	**305.570,00**
di cui Vicoli derivanti da leggi e da principi contabili	*147.557,00*
Vincoli derivanti da trasferimenti	*152.108,00*
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	*5.905,00*
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	*0,00*
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	**237.638,00**
PARTE DISPONIBILE	**93,72**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate (euro 1.186.294,00), vincolate (euro 305.570,00) e destinate agli investimenti (euro 237.638,00), l'Ente consegue, un saldo finale positivo, pari a euro 93,72 ("*Parte disponibile*").

Nello specifico, come risulta dalla tabella sopra riportata, a fine esercizio 2018, il Comune ha accantonato euro 944.197,00 a "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" (FCDE), euro 45.000,00 a

"Fondo perdite società partecipate", euro 123.735,00 a *"Fondo contenzioso"* ed euro 73.362,00 ad *"Altri accantonamenti"*.

In riferimento agli accantonamenti effettuati dall'Ente, l'Organo di revisione, nel questionario inviato alla Sezione, ha dichiarato che:

- le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere (euro 123.735,00) sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge n. 147/2013 e dell'art. 21, del d.lgs. n. 175/2016 (euro 45.000,00), risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi;
- l'accantonamento effettuato a fondo indennità di fine mandato (euro 7.862,00) risulta congruo.

In riferimento, invece, all'accantonamento a FCDE (euro 944.197,00), calcolato utilizzando il metodo semplificato, ha dichiarato di averne *"verificato la regolarità del calcolo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento"*.

La Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di effettuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio delle disposizioni dettate dal legislatore.

5. Anche la gestione di parte corrente registra, nell'annualità in esame, un risultato positivo, con un saldo pari a euro 369.165,21, come da prospetto *"Verifica degli equilibri"*, trasmesso dall'Ente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

6. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, a fine esercizio 2018, presenta un fondo cassa pari a euro 2.017.605, con un lieve incremento (5%) rispetto all'esercizio precedente (euro 1.924.328,15).

L'Organo di revisione nel questionario attesta che il fondo cassa al 31 dicembre 2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata, pari a euro 305.570,56.

Analogamente alle annualità 2016 e 2017 l'Ente, nell'esercizio in esame, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del Tuel.

La Sezione sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

7. Con riferimento, invece, alla gestione dei residui, a chiusura dell'esercizio 2018, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), sono conservati nel conto del bilancio residui attivi pari ad euro 3.511.997,62, di cui euro 1.321.629,19 relativi ad esercizi precedenti ed euro 2.190.368,43 relativi alla competenza 2018, con una percentuale di riscossione pari al 40,97 per cento ed una percentuale di formazione pari al 27,68 per cento.

Il 42,48 per cento dei residui attivi è rappresentato dal titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (euro 1.498.933,25, di cui 501.546,20 relativi ad esercizi precedenti ed euro 997.387,05 relativi alla competenza 2018).

Rispetto all'esercizio precedente, i residui attivi registrano un lieve aumento (6,91%), passando da euro 3.284.970,94 a euro 3.511.997,62.

La tabella che segue evidenzia, per l'esercizio 2018, la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate correnti Titolo 1 e Titolo 3) e alle entrate per c/terzi e partite di giro (titolo 9).

	Titolo 1	**Titolo 3**	**Titolo 9**
RESIDUI ATTIVI ALL'1.1.2018	2.001.916,99	575.583,56	377.242,67
RISCOSSIONI C/RESIDUI	1.194.264,79	42.807,25	16.812,91
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-306.106,00	-176.938,22	-132.474,71
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2018 CONSERVATI AL 31.12.2018	501.546,20	355.838,09	227.955,05
PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	**59,66**	**7,44**	**4,46**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 rappresenta un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di

riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

La tabella sopra riportata mostra una buona percentuale di riscossione dei residui del Titolo 1 (59,66%) e una percentuale piuttosto bassa per il Titolo 3 (7,44%).

Nell'esercizio in esame, come già evidenziato in precedenza, il Comune costituisce un Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 944.197,00 che rappresenta il 44,80 per cento dei residui totali del Titolo 1 e del Titolo 3.

La Sezione invita l'Ente a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi, postulati dall'armonizzazione contabile.

Lo *stock* dei residui passivi finali ammonta, invece, ad euro 2.936.263,49, di cui euro 935.381,46 relativi ad esercizi precedenti ed euro 2.000.882,03 relativi alla competenza 2018, con una quota di pagamento del 56,74 per cento ed un valore di formazione del 26,34 per cento.

Il 52,31 per cento di tali residui è rappresentata dal Titolo 1 *Spese correnti* (euro 1.535.882,73, di cui 387.072,14 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.148.810,59 relativi alla competenza 2018), ed il 30,14 per cento dai residui del Titolo 2 *Spese in conto capitale* (euro 884.943,70, di cui 366.528,17 relativi ad esercizi precedenti ed euro 518.415,53 relativi alla competenza 2018).

Analogamente ai residui attivi, anche i residui passivi registrano nel 2018, rispetto all'esercizio precedente, un aumento (20,66%), passando da euro 2.433.483,67 a euro 2.936.263,49.

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nello specifico, in linea con le annualità precedenti, nel 2018 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare il seguente di meno 7 giorni (*Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione*).

Alla luce del quadro sopra rappresentato la Sezione si riserva di verificare, anche nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Come già sottolineato nella citata deliberazione n. 221/2020/PRSE il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, al fine di determinare un fisiologico contenimento

degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

8. Nell'esercizio 2018 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 2.849,41, per sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel).

L'Organo di revisione nel parere attesta che i relativi atti sono stati regolarmente trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 23 della legge n. 289/2002.

Trattasi di criticità già rilevata dalla Sezione con deliberazione n. 221/2020/PRSE, in sede di esame dei rendiconti di gestione 2015, 2016 e 201, e con deliberazione n. 17/2017/ PRSE, in sede di esame del rendiconto di gestione 2014.

Come più volte evidenziato, la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, come nel caso del Comune di Tagliacozzo, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

Si raccomanda, pertanto, al Comune di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di tali debiti e di effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

9. Per quanto concerne, infine, i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio comunale, con deliberazione n. 64 del 27 dicembre 2019, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018. La suddetta deliberazione risulta regolarmente trasmessa alla Sezione.

Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. (partecipazione diretta: quota di partecipazione 9,51%); SEGEN S.P.A. (partecipazione diretta: quota di partecipazione 17,37 per cento); GAL GRAN SASSO VELINO Società Consortile Cooperativa a Responsabilità (partecipazione diretta: quota di partecipazione 0,37 per cento); ACIAM S.P.A. (partecipazione

indiretta tramite SEGEN S.P.A.); GAL TERRE AQUILANE Società Consortile Cooperativa a Responsabilità (partecipazione indiretta tramite SEGEN S.P.A.).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare: il rispetto della normativa relativa all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione, l'attivazione di idonee procedure tese alla riscossione delle entrate, la rimozione delle cause che determinano la formazione dei debiti fuori bilancio;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Tagliacozzo (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

L'Estensore	Il Presidente
Luigi DI MARCO	Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
26.02.2021 10:52:18
CET